Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2177/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

recante modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie e modificazioni del regolamento (CEE) n. 2670/81

(GU L 217 del 31.7.1992, pag. 71)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CEE) n. 821/93 della Commissione del 5 aprile 1993	L 85	16	6.4.1993
►M2	Regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione del 30 giugno 1993	L 159	94	1.7.1993
►M3	Regolamento (CEE) n. 1788/93 della Commissione del 30 giugno 1993	L 163	14	6.7.1993
►M4	Regolamento (CEE) n. 2932/93 della Commissione del 25 ottobre 1993	L 265	12	26.10.1993
►M5	Regolamento (CE) n. 1443/94 della Commissione del 23 giugno 1994	L 157	4	24.6.1994
►M6	Regolamento (CE) n. 2926/94 della Commissione del 30 novembre 1994	L 307	56	1.12.1994
►M7	Regolamento (CE) n. 260/96 della Commissione del 12 febbraio 1996	L 34	16	13.2.1996
►M8	Regolamento (CE) n. 1714/95 della Commissione del 13 luglio 1995	L 163	11	14.7.1995
►M9	Regolamento (CE) n. 439/96 della Commissione dell'11 marzo 1996	L 61	1	12.3.1996
►M10	Regolamento (CE) n. 1159/96 della Commissione del 26 giugno 1996	L 153	31	27.6.1996
►M11	Regolamento (CE) n. 1270/97 della Commissione del 1° luglio 1997	L 174	37	2.7.1997
►M12	Regolamento (CE) n. 2431/97 della Commissione dell'8 dicembre 1997	L 337	7	9.12.1997

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2177/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

recante modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie e modificazioni del regolamento (CEE) n. 2670/81

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (5), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera e che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (6), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 92/91 (8), ha stabilito le modalità di applicazione dei titoli d'importazione; che il regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/92 (10), ha previsto modalità particolari in materia per il settore dello zucchero; che dette modalità comuni e particolari sono applicabili alle importazioni di zucchero nel quadro del regime specifico di approvvigionamento delle regioni di cui trattasi;

considerando che è necessario fissare, sulla base di dati previsionali, per ciascuna delle regioni interessate, il quantitativo che può beneficiare, per la campagna di commercializzazione considerata, dell'esonero dal prelievo all'importazione o di un aiuto comunitario nell'ambito dei regimi di approvvigionamento contemplati rispettivamente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92;

considerando che, per realizzare gli obiettivi dei suddetti regimi di approvvigionamento, è opportuno prevedere la concessione di un aiuto comunitario equivalente alla restituzione richiesta per l'esportazione di zucchero o di sciroppi di zucchero verso le regioni considerate, senza distinzione tra queste;

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
(6) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(8) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11.
(9) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.
(10) GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 27.

▼B

considerando che la finalità precipua dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni in oggetto è di garantire il soddisfacimento del loro fabbisogno a condizioni equivalenti, per l'ente, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi d'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi; che l'approvvigionamento di zucchero in provenienza dalle altre regioni della Comunità è garantito da un aiuto comunitario; che non è quindi giustificata, nella fattispecie, la concessione di restituzioni alla produzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 [2], intese a conferire all'industria di trasformazione comunitaria condizioni di approvvigionamento analoghe a quelle del mercato mondiale;

considerando che, ai fini di una gestione oculata del regime di approvvigionamento, è d'uopo fissare una congrua cauzione e stabilire idonee condizioni per lo svincolo della stessa;

considerando che, nell'intento di aderire il più possibile alle disposizioni in materia di restituzioni all'esportazione di zucchero, è lecito prevedere che, qualora una variazione dei prezzi in ECU da una campagna di commercializzazione all'altra comporti un adeguamento delle restituzioni all'esportazione, si proceda ad un adeguamento corrispondente dell'importo dell'aiuto per i prodotti la cui restituzione risulterebbe modificata in caso di esportazione verso paesi terzi;

considerando che, ai fini della conversione dell'aiuto in pesetas spagnole o in escudos portoghesi, è opportuno applicare il tasso di conversione agricolo valido il giorno della presentazione della domanda di certificato di aiuto, in modo da poter fissare anticipatamente l'importo dell'aiuto non soltanto in ECU ma anche in moneta nazionale;

considerando che il regime di approvvigionamento specifico per le isole Canarie di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 deve essere attuato nel rispetto delle tradizionali correnti di scambio con il resto della Comunità; che tali correnti esistono per le forniture di zucchero bianco C e di zucchero greggio C di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81; che, per salvaguardare questi scambi con le isole Canarie, le Azzorre e Madera, è necessario precisare nel regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3559/91 [4], che lo zucchero bianco C e lo zucchero greggio C importati in queste regioni in applicazione del regime di esenzione dal prelievo all'importazione devono considerarsi come se fossero esportati verso paesi terzi secondo l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione al settore dello zucchero dei regimi di approvvigionamento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono fissati in allegato, per la campagna di commercializzazione considerata e per ciascuna delle regioni interessate, i quantitativi di zucchero che possono beneficiare dell'aiuto comunitario di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento o dell'esonero dal prelievo all'importazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.
(3) GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.
(4) GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 26.

▼B

2. Il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 non si applica allo zucchero bianco, allo zucchero greggio e agli sciroppi di saccarosio che beneficiano del regime di aiuto comunitario o del regime di esonero dal prelievo all'importazione di cui al paragrafo 1.

3. Lo zucchero C di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportato conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2670/81 e introdotto a fini di consumo nelle isole Canarie e a Madera sotto forma di zucchero bianco del codice NC 1701, nonché nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio del codice NC 1701 12 10, beneficia, alle condizioni previste dal presente regolamento, del regime di esonero dal prelievo all'importazione nei limiti del quantitativo corrispondente indicato in allegato al presente regolamento.

4. I quantitativi fissati in allegato possono essere aumentati o diminuiti nel corso della campagna di commercializzazione, in funzione dell'andamento del consumo e delle scorte.

Articolo 2

1. Lo zucchero bianco di origine comunitaria prodotto nell'ambito delle quote di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, spedito a fini di consumo nelle isole Canarie e a Madera, beneficia, su richiesta presentata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 o all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, dell'aiuto all'approvvigionamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

▼M4

Tuttavia, le spedizioni a destinazione di Madera di cui al primo comma possono consistere anche, e alle stesse condizioni, in zucchero bianco che si trovi in libera pratica nelle altre regioni della Comunità.

▼B

2. L'importo dell'aiuto all'approvvigionamento applicabile il giorno di presentazione della domanda è pari, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, all'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Qualora siano indette simultaneamente due gare permanenti, sarà preso in considerazione l'importo massimo fissato da ultimo nel quadro della gara permanente indetta per la campagna di commercializzazione successiva.

Articolo 3

1. Lo zucchero greggio di origine comunitaria del codice NC ex 1701 12 10, prodotto nell'ambito delle quote di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 e spedito nelle Azzorre per esservi raffinato e consumato, beneficia, su richiesta presentata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92, dell'aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'importo dell'aiuto all'approvvigionamento applicabile il giorno di presentazione della domanda è pari, per 100 chilogrammi di zucchero greggio, al 92 % dell'importo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

3. Se la resa dello zucchero greggio spedito è inferiore o superiore al 92 %, l'importo dell'aiuto viene adattato secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio [1].

[1] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

▼B

Articolo 4

1. Gli sciroppi di saccarosio di cui ai codici NC 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 90, prodotti nel quadro delle quote di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 e spediti nelle isole Canarie e a Madera, beneficiano, su richiesta presentata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 o del regolamento (CEE) n. 1601/92, dell'aiuto all'approvigionamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'importo dell'aiuto all'approvvigionamento applicabile il giorno di presentazione della domanda è pari, per l'1 % di saccarosio e per 100 chilogrammi netti di sciroppo, alla centesima parte dell'importo massimo di cui all'articolo 2,paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 5

1. La cauzione relativa al certificato di aiuto è di ►M7 5,4 ◄ ECU per 100 kg di zucchero in termini di zucchero bianco.

2. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata:

a) quando sia fornita, entro il termine prescritto, la prova dell'utilizzazione di almeno il 95 % del quantitativo indicato nel certificato;

b) relativamente al quantitativo per il quale l'autorità competente non ha accolto la domanda, in forza dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1695/92 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/92.

La cauzione o la parte di cauzione non svincolata viene incamerata.

3. In caso di forza maggiore, le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano le misure che ritengono necessarie in considerazione delle circostanze invocate dall'operatore.

4. Il certificato di aiuto è valido a decorrere dalla data di effettivo rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a tale data, ma non oltre il 30 giugno immediatamente seguente. Tuttavia, se la data di effettivo rilascio cade nel mese di giugno, la validità del certificato decorre sino alla fine del quinto mese successivo.

▼M6

5. Il disposto dei paragrafi precedenti non si applica alle isole Canarie.

▼B

Articolo 6

Se le restituzioni all'esportazione di zucchero bianco, di zucchero greggio non trasformato o di sciroppi di saccarosio di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono oggetto di adeguamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68, anche gli importi dell'aiuto all'approvvigionamento vengono adeguati nella stessa misura della restituzione all'esportazione del medesimo prodotto verso i paesi terzi.

Articolo 7

Se uno dei prodotti che beneficiano dell'aiuto all'approvvigionamento viene spedito dalla Spagna continentale verso le isole Canarie, Madera o le Azzorre, l'importo dell'aiuto applicabile è maggiorato dell'importo compensativo adesione fissato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione [1] per il prodotto di cui trattasi.

▼M2

---

[1] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.

▼B

Articolo 9

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Salvo il disposto del paragrafo 1, lettere a), b), d), lo zucchero C importato nelle isole Canarie o a Madera sotto forma di zucchero bianco del codice NC 1701, ovvero nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio del codice NC 1701 12 10, in virtù del regime di esonero dal prelievo all'importazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 o del regolamento (CEE) n. 1601/92, è considerato come se fosse esportato verso i paesi terzi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e originario di questi paesi terzi ai fini dell'applicazione di detto regime.»

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M12**

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero, espressi in tonnellate di zucchero bianco, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2177/92

Regione	Quantità
I. Periodo dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	
Canarie	60 000
II. Periodo dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	
– Azzorre	6 500
– Madera	10 000